



*Città di Sorrento*  
PROVINCIA DI NAPOLI

---

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO  
DEL COMUNE DI SORRENTO**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## INDICE

### CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Finalità e definizioni
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

### CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 4 - Notificazione
- Art. 5 - Responsabile del trattamento dati
- Art. 6 - Incaricati e Incaricati Preposti alla gestione dell'impianto
- Art. 7 - Accesso al sistema di videosorveglianza

### CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

#### Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

- Art. 8 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 9 - Obblighi degli operatori
- Art.10 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia
- Art.11 - Informazioni rese al momento della raccolta dati

#### Sezione II DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

- Art 12 - Diritti dell' interessato

#### Sezione III SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

- Art. 13 - Sicurezza dei dati
- Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 15 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali
- Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

#### Sezione IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 17 – Comunicazione dei dati

**CAPO IV**  
**TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

Art. 18 - Tutela

Art. 19 - Disposizione generale

**CAPO V**  
**MODIFICHE**

Art. 20 - Modifiche regolamentari

Art. 21 – Entrata in vigore – Abrogazione precedente normativa

**A L L E G A T I**

- 1) Ubicazione telecamere del Comune di Sorrento.
- 2) Modello ‘Visione e riproduzione delle immagini della videosorveglianza. Disposizione di servizio’
- 3) Modello ‘Modulo per autorizzazione all’accesso ai locali e visualizzazione delle immagini in diretta’
- 4) Modello ‘Modulo per autorizzazione all’accesso ai locali, visualizzazione delle immagini in diretta e in tempi differiti, eseguire registrazioni, copiare, cancellare, estrapolare, spostare l’angolo visuale e modificare lo zoom delle telecamere’
- 5) Modello ‘Modulo per l’autorizzazione all’accesso ai locali per manutenzione ed eventuali verifiche tecniche’
- 6) Informativa sistema di videosorveglianza del territorio comunale.
- 7) Modello ‘Accesso per privati’
- 8) Modello ‘Accesso per FF.OO.’
- 9) Modello ‘Autorizzazione del Responsabile del trattamento dati all’accesso’

**CAPO I**  
**PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1**

**Finalità e definizioni**

- 1) Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato con l'impiego dell'impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Sorrento -Corpo Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Il Regolamento garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e/o identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- 2) Presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale sono posizionati i monitors per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza. Ove il sistema sia configurato per la trasmissione in remoto alle Centrali della Questura e dei Carabinieri, nell'ambito di eventuali successivi accordi per la sicurezza integrata, le stesse immagini in diretta saranno trasmesse anche su monitor ivi collocati.
- 3) Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal '*Codice in materia di protezione dei dati personali*', approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., della Deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in *Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29/04/2010*.
- 4) A norma dell'art. 4, comma 1, lett. b del Codice e dell'art. 2, comma 2 del suddetto provvedimento a carattere generale viene stabilito che la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati personali.

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "titolare", il Comune di Sorrento, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per "interessato", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, in particolare mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- j) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

## **Art. 2**

### **Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante dell’impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Sorrento, collegato alla Sala Operativa della Polizia Municipale ed, eventualmente sia previsto, alle Centrali della Questura e Carabinieri.

L’utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

- **Liceità:** quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
- **Proporzionalità:** nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione delle telecamere nonché delle varie fasi del trattamento;
- **Finalità:** attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
- **Necessità:** il sistema di videosorveglianza è configurato per l’utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

## **Art. 3**

### **Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell’impianto di videosorveglianza**

- 1) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione dell’impianto di videosorveglianza.
- 2) Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi a quelle demandate al Comune di Sorrento in particolare dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull’ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65, dalla Legge Regionale del 14.04.2003 n. 3 e successive modifiche intervenute, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti, ed in particolare:
  - a) attivazione di uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio comunale e sicurezza nell’ambito del più ampio concetto di ‘Sicurezza urbana’;
  - b) pronto intervento ai fini della sicurezza e del soccorso pubblico;
  - c) prevenzione generale, accertamento di reati previsti dal Codice penale e dalle altre leggi penali, di altri illeciti rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica anche in riferimento alle ‘Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città’ cui al D.L.n°14 del 20/2/17 convertito nella Legge n°48 del 18/4/17;
  - c) identificazione, in tempo reale, di luoghi di ingorghi viabilistici per consentire la razionalizzazione dell’intervento del personale in servizio di viabilità della Polizia Municipale;
  - d) acquisizione in tempo reale delle informazioni da poter fornire agli utenti sul traffico cittadino ed ogni altra notizia utile sulla viabilità;
  - e) vigilanza sul pubblico traffico e rilevazione di dati anonimi per l’analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
  - g) prevenzione e repressione di atti di vandalismo o danneggiamento agli edifici pubblici, immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione comunale;
  - h) tutela delle fasce cosiddette deboli: bambini, giovani, anziani, garantendo un maggiore grado di sicurezza nelle aree videosorvegliate;
  - i) attività di controllo di determinate aree rilevanti sotto il profilo della prevenzione generale, di disturbo della quiete pubblica nonché sotto il profilo della tutela ambientale;

- l) attività di controllo e di ausilio all' accertamento di abusi in materia di conferimento rifiuti, discariche e deposito di sostanze pericolose;
  - m) rilevazione delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale, alle norme di comportamento del Codice della Strada, alla disciplina della circolazione prevista nel territorio comunale, alla regolamentazione di accesso nelle Zone a Traffico Limitato.
- 3) Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese della videosorveglianza e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

## CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

### **Art. 4** **Notificazione**

Il Comune di Sorrento in qualità di '*Titolare del trattamento dei dati personali*', rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, qualora ne ricorrano i presupposti, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del '*Codice in materia di protezione dei dati personali*' approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 e successive modifiche. A tal fine si richiama espressamente l'interpretazione del Garante del 31/03/2004 per il Comune di Sorrento.

### **Art. 5** **Responsabile del trattamento dati**

- 1) Il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Sorrento, domiciliato in ragione delle funzioni svolte in Sorrento presso il Comando della Polizia Municipale, è designato quale '*Responsabile*' del trattamento dei dati personali rilevati. E' ammesso il ricorso alla delega scritta delle funzioni da parte del Comandante direttamente al vice Comandante.  
Ove il sistema di videosorveglianza sia configurato per il collegamento in remoto con le Centrali operative della Questura e dei Carabinieri, nell'ambito di accordi per la sicurezza integrata si provvederà all'individuazione del Responsabile del trattamento dati con nomina del Sindaco.
- 2) Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente Regolamento.
- 3) Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni e delle proprie istruzioni.

### **Art. 6** **Incaricati e Incaricati Preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza**

- 1) Il responsabile designa e nomina gli '**Incaricati**' in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di sorveglianza nell'ambito degli agenti ed ufficiali della Polizia Municipale del Comune di Sorrento aventi qualifica di agente o ufficiale di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art.57 del Codice di Procedura Penale, di norma assegnati anche al servizio ordinario della Centrale operativa. Ove il sistema sia configurato per il collegamento in remoto con le Centrali operative della Questura e dei Carabinieri, il Responsabile del trattamento di ogni stazione designa uno o più incaricati del trattamento dati, comunicandolo al Responsabile del trattamento dati del Comune di Sorrento.
- 2) Gli incaricati sono nominati tra i dipendenti che per professionalità, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia al corretto uso dell'impianto, rispetto delle prescrizioni e di tutte le disposizioni del presente regolamento e della normativa in vigore in particolare quella relativa al rispetto della privacy.



## Città di Sorrento

PROVINCIA DI NAPOLI

- 3) Agli **'Incaricati'** sono affidati i compiti di visione in diretta delle immagini, verifica della funzionalità del sistema con conseguenziale segnalazione di ogni anomalia e/o malfunzionamento dell'impianto.
- 4) Il Responsabile designa due o più soggetti **'Incaricati Preposti'** cui è affidata la custodia delle chiavi di accesso al locale server dell'impianto dove è custodita la borsa con la password per le credenziali di accesso alle registrazioni, come previsto dal *'Modello 1'*- allegato 2 al presente Regolamento. Agli *'incaricati preposti'* è consentita, oltre alla visione delle immagini, l'utilizzo del brandeggio e zoom, l'estrazione e l'archiviazione dei dati, l'eventuale esportazione dei dati autorizzata dal Responsabile del trattamento dati;
- 5) Gli *Incaricati* e gli *Incaricati Preposti* possono, in qualsiasi momento, essere revocati dal Responsabile, per intervenute esigenze organizzative, designando eventualmente altri incaricati e/o preposti;
- 6) Gli *Incaricati* e gli *Incaricati Preposti* devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del *'Titolare'* e del *'Responsabile'*.

### Art. 7

#### Accesso al sistema di videosorveglianza

I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza sono protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

L'accesso alla Centrale Operativa dove sono installati i monitor di controllo della videosorveglianza con accensione permanente è consentito, oltre al Titolare ed al Responsabile o suo delegato, agli *'incaricati'* e *'incaricati preposti'*, agli appartenenti alla Polizia Municipale in relazione allo specifico servizio d'istituto disposto dal Comando.

E' consentito l'accesso di soggetti incaricati di servizi e funzioni rientranti nei compiti istituzionali del Comune di Sorrento.

E' consentito l'accesso ai membri del Comitato Operativo Comunale in caso di emergenze di Protezione civile.

Il Responsabile impartirà idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali. L'eventuale accesso di altri e diversi soggetti deve essere appositamente autorizzato per iscritto dal Responsabile.

Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti lo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso ai locali.

L'accesso ai locali può essere autorizzato dal Responsabile agli agenti ed ufficiali di P.G. di altre Forze di Polizia quando ciò sia giustificato nell'ambito delle indagini d'iniziativa o delegate di loro competenza. L'accesso all'impianto, per la sola visione o anche per l'eventuale estrazione dati, deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile su richiesta scritta e motivata ed essere annotato nell'apposito 'Registro di videosorveglianza' a cura dell'*incaricato* o *preposto* in turno nella Centrale operativa.

Nel Registro viene riportata l'attività effettuata, i soggetti interessati, il protocollo dell'istanza di accesso autorizzata dal Responsabile, la visione e/o estrazione su supporto esterno del materiale video, con specifica dell'ID delle telecamere interessate, del giorno e fascia oraria visionata o estratta. Talora sia stata effettuata l'estrazione dati, a cura dell'*incaricato preposto*, sarà indicato anche il supporto digitale utilizzato per il prelievo dei dati da parte del richiedente autorizzato che si assume ogni onere relativamente alla riservatezza dei dati prelevati.

Il locale in cui è installato il server dell'impianto di videosorveglianza è chiuso a chiave ed accessibile esclusivamente al Responsabile ed ai soggetti dallo stesso autorizzati.



## *Città di Sorrento*

PROVINCIA DI NAPOLI

### Misure tecniche di sicurezza generale del sistema di videosorveglianza:

- i monitors di controllo della videosorveglianza con accensione permanente si trovano all'interno della Centrale Operativa ove l'ingresso è consentito solo al personale autorizzato dal Responsabile;
- nessuna postazione del sistema videosorveglianza può anche accidentalmente cancellare ovvero distruggere quanto registrato nel server;
- il software di gestione consente l'accesso al sistema di videosorveglianza con diverse credenziali di autenticazione abilitanti, nome utente e password di accesso, per il 'Responsabile', gli 'Incaricati', i 'Preposti';
- le credenziali per gli accessi al sistema di videosorveglianza sono disattivate in caso di revoca dell'incarico e/o dell'autorizzazione all'accesso al sistema di videosorveglianza;
- nel server viene garantito un livello di duplicazione di sicurezza dei dati, ripristinabili entro e non oltre il termine di sette giorni successivi alla rilevazione;
- tutti gli apparati esterni sono monitorati da personale tecnico incaricato a cui compete segnalare costantemente e tempestivamente ogni anomalia e manomissione;
- la telecomunicazione ed il trasporto delle informazioni avviene con sistema di crittografia avente idonee chiavi di cifratura che escludono ogni accesso abusivo;
- i punti di ripresa sospendono automaticamente ogni trasmissione del dato in caso di manomissione e/o accesso abusivo al sistema;
- l'eventuale cancellazione delle immagini registrate sarà possibile solo per soddisfare i diritti degli interessati di cui al punto 3.5 del Provvedimento del Garante del 8 aprile 2010.

### **CAPO III**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### **Sezione I**

#### **RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

#### **Art. 8**

#### **Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo massimo di sette giorni da quando sono stati raccolti;
  - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3 comma 2, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
- 2) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili, del territorio urbano, in conformità all'elenco dei siti di ripresa di cui all'allegato. Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco.
- 3) Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale o in bianco/nero in condizioni di scarsa illuminazione.

Alcune telecamere, come specificato nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente Regolamento, sono dotate di brandeggio, di zoom ottico e digitale e possono essere dotate di infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale.

Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.



Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.

I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti da una Stazione di monitoraggio e controllo- Sala server. In questa sede le immagini sono visualizzate su monitors e registrate su un supporto digitale.

- 4) Le attività di videosorveglianza finalizzate alla tutela della sicurezza urbana e alla luce delle recenti disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

In tutti i casi in cui si voglia procedere ad un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, dovrà essere richiesta una verifica preliminare al Garante per la protezione dei dati personali e, comunque, essere ipotizzato dal titolare come esigenza eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità.

La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.

La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

- 5) Le telecamere predisposte per il rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzate per documentare le violazioni alle norme sulla circolazione stradale, analogamente alle altre telecamere, comportano un trattamento di dati personali. I dati raccolti sono pertinenti e non eccedenti la finalità istituzionale mediante delimitazione, dislocazione e riduzione dell'angolo visuale delle riprese.

Il sistema di rilevamento è predisposto in modo che la conservazione dei dati alfanumerici delle targhe dei veicoli siano conservate solo nei casi in cui sia stata accertata violazione. I dati raccolti sono limitati agli elementi necessari alla redazione del verbale di accertamento di violazione, ai sensi dell'art.383 del DPR 495/92.

Le immagini sono conservate per il periodo necessario alla contestazione, alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione disposte dalla Polizia Giudiziaria o dall'Autorità Giudiziaria.

La rilevazione degli accessi dei veicoli nel Centro storico e nelle zone a traffico limitato, è conforme a quanto previsto dal D.P.R. 22 giugno 1999, n.250.

Nelle zone ove sono attive le telecamere per il rilevamento automatico delle infrazioni i conducenti dei veicoli sono informati in ordine al trattamento dei dati personali mediante la prescritta segnaletica.

## **Art. 9**

### **Obblighi degli operatori incaricati**

- 1) L'utilizzo del brandeggio e delle zoom da parte degli operatori incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel documento di cui al punto 3 del precedente articolo.
- 2) L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso per sorvegliare proprietà private.
- 3) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento dei dati personali.
- 4) La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni

disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### **Art. 10**

##### **Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia Giudiziaria**

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, il Responsabile della videosorveglianza o suo delegato, provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 9, l'incaricato-preposto procederà alla registrazione delle stesse su supporti digitali.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia Giudiziaria e l'Autorità Giudiziaria.

L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria e di organi di Polizia, inclusa la stessa Polizia Municipale.

Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di indagini, necessitino di avere informazioni che sono contenute nelle riprese effettuate, salvo che tale organi non dispongano già del collegamento in remoto al sistema che consenta la visione delle immagini anche in differita, possono fare richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile del trattamento dei dati di visione ovvero di estrazione dati. L'autorizzazione del Responsabile del trattamento designerà un 'incaricato-preposto' per la visione delle registrazioni e l'eventuale estrazione dati, secondo le modalità previste nel 'Modello 1' – allegato 2 al presente Regolamento.

#### **Art. 11**

##### **Informazioni rese al momento della raccolta dati**

- 1) Il Comune di Sorrento in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 ed alla deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Comune di Sorrento -Area Videosorvegliata per fini riguardanti la Sicurezza Urbana - Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. n. 196/2003 e della Deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29/04/2010".
- 2) Il Comune di Sorrento nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale e sul sito internet del Comune di Sorrento.
- 3) Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive). A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 al provvedimento dell'8 aprile 2010.

Il supporto con l'informativa:

- è collocato nel raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente nelle immediate vicinanze degli impianti;

- ha un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

**Sezione II**  
**DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**  
**Art. 12**

**Diritti dell'interessato**

- 1) In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
    - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
    - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
    - di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- 2) Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1 lett. c), n.1) può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale dalla Giunta Comunale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- 3) I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- 4) Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da legale di fiducia.
- 5) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante il protocollo dell'Ente, lettera raccomandata, posta elettronica certificata.
- 6) Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
- 7) Viene assicurato agli interessati l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice del trattamento dati, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (art. 7 del Codice).

La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal

Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato (art. 10, comma 5, del Codice).

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (art. 7, comma 3, lett. a, del Codice); viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (art. 7, comma 3, lett. b, del Codice).

**Sezione III**  
**SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI,**  
**LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI**  
**E RISARCIMENTO DEI DANNI**

**Art. 13**

**Sicurezza dei dati**

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento.
- 2) La sala controllo del Comando della Polizia Municipale, dove è custodito il server ed i sistemi di videoregistrazione è sistematicamente chiusa ed è ubicata presso il Comando della Polizia Municipale e non è accessibile al pubblico. L'accesso è consentito, oltre al Sindaco o suo delegato, al Responsabile o suo delegato, al personale incaricato dal Responsabile e debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto, al personale tecnico, preventivamente autorizzato, per interventi di manutenzione del sistema.
- 3) I supporti digitali del server in cui sono registrati i dati sono fisicamente irremovibili o comunque removibili solo mediante chiave o altro sistema di chiusura custodito dal Responsabile del trattamento dati.
- 4) I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza sono protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (ex artt. 31 e ss. del Codice di protezione dati).

Sono adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica).

Le misure minime di sicurezza rispettano i seguenti principi:

- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori sono configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Il responsabile, gli incaricati ed i preposti, sono in possesso di credenziali di autenticazione che permettono di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
- b) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, il sistema è preimpostato per la sovrascrittura dei dati registrati in forma automatica allo scadere del termine previsto;
- c) gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche sono protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;
- f) la trasmissione delle immagini, mediante connessione wireless, riprese dagli apparati di videosorveglianza avviene con tecniche crittografiche che garantiscano la riservatezza;

A norma delle disposizioni emanate dal Garante, il presente Regolamento stabilisce che il Responsabile designa per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini, salvare i dati, estrarre i dati, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).

Viene stabilito che, in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori, devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini, mediante idonee credenziali di accesso.

#### **Art. 14**

##### **Cessazione del trattamento dei dati**

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti e debitamente autorizzato;
- c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

#### **Art. 15**

##### **Limiti all'utilizzabilità di dati personali**

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche intervenute e della deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute.

#### **Art. 16**

##### **Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche intervenute e della deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute

### **Sezione IV**

## **COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

#### **Art. 17**

##### **Comunicazione dei dati**

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Sorrento a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria e solo esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di preventiva comunicazione al Garante di cui all'art.39 comma 2 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

È sempre ammessa la comunicazione dei dati all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia giudiziaria per le finalità di accertamento o repressione di reati.

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile.

E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, ai sensi dell'art.58, comma 2, del Codice, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato.

La comunicazione dei dati ed in ogni caso l'estrazione e la duplicazione delle immagini registrate salvo i casi di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo può avvenire solo a seguito di autorizzazione di volta in volta rilasciata dal responsabile al trattamento specificatamente incaricato dal titolare.

**CAPO IV**  
**TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

**Art. 18**

**Tutela**

- 1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche intervenute
- 2) In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche intervenute, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

**Art. 19**

**Disposizione generale**

Copia del presente Regolamento dovrà essere depositato presso la Centrale Operativa della Polizia Municipale di Sorrento, sede dell'impianto di videosorveglianza, a disposizione del Garante per la Protezione dei dati personali.

**CAPO V**  
**MODIFICHE -APPROVAZIONE**

**Art. 20**

**Modifiche regolamentari**

I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

L'ampliamento del numero delle postazioni delle telecamere di videosorveglianza per la sicurezza cittadina, di cui alle finalità previste dall' art.4 del presente Regolamento, le integrazioni di nuovi client nonché le modifiche non sostanziali relative ai modelli allegati, sono deliberate dalla Giunta Comunale.

L'individuazione delle postazioni delle telecamere di cui all' 'allegato 1' è demandata agli uffici comunali competenti, prioritariamente in relazione alle esigenze di prevenzione generale, ordine e sicurezza pubblica. L'eventuale integrazione del sistema con altre Centrali Operative (Commissariato, Carabinieri, ecc.), che potranno essere trattate come utenze di secondo livello, dovrà essere oggetto di modifica del presente Regolamento.

**Art. 21**

**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento deve intendersi abrogata ogni altra norma regolamentare precedentemente in vigore ed incompatibile con esso.

**ALLEGATI:**

- 1) Ubicazione telecamere del Comune di Sorrento
- 2) Modello 'Visione e riproduzione delle immagini della videosorveglianza. Disposizione di servizio.'
- 3) Modello 'Nomina incaricato'.
- 4) Modello 'Nomina incaricato-preposto.'
- 5) Modello 'Autorizzazione all'accesso ai locali per manutenzione ed eventuali verifiche tecniche.'
- 6) Informativa sistema di videosorveglianza del territorio comunale.
- 7) Modello 'Accesso per privati'.
- 8) Modello 'Accesso per FF.OO.'
- 9) Autorizzazione all' accesso del Responsabile del trattamento dati.